R.G. n. 19-1/2026 P.U. (già n. 6-1/2026)

IL TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione civile – procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

– dott.ssa Silvia Bianchi — Presidente

– dott. Francesco Saverio Moscato — Giudice relatore ed estensore

– dott. Edoardo Sirza — Giudice

nel procedimento unitario n. 19-1/2026 R.G., promosso con ricorso depositato in data 5.2.2026 ai sensi degli artt. 40, 44 e 284 CCII da:

Rizzani de Eccher S.p.A., con sede legale in Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio n. 36, C.F. e P. IVA 00167700301, iscritta al Registro delle Imprese di Pordenone-Udine, R.E.A. UD-115684, in persona del legale rappresentante dott. Stefano Panniello;

Sacaim S.p.A., con sede legale in Venezia, via Augusto Righi n. 6, C.F. e P. IVA 01703680221, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia-Rovigo, R.E.A. VE-371607, in persona del legale rappresentante dott. Luca Fantin;

Chrysas Soc. cons. a r.l., con sede legale in Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio n. 36, C.F. e P. IVA 03087580308, iscritta al Registro delle Imprese di Pordenone-Udine, R.E.A. UD-366225, in persona del legale rappresentante ing. Riccardo Rabagliati;

Desium Soc. cons. a r.l., con sede legale in Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio n. 36, C.F. e P. IVA 03096600303, iscritta al Registro delle Imprese di Pordenone-Udine, R.E.A. UD-367230, in persona del legale rappresentante ing. Riccardo Rabagliati;

tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Francesco De Gennaro, Alessandro Lanzi, Giulio Piperno, prof. Valerio Di Gravio, Silvio Lecca ed Enrico Guglielmucci, ed elettivamente domiciliate in Trieste, via San Nicolò n. 10, presso lo studio dell'avv. Guglielmucci;

Commissari giudiziali: dott. Andrea Bonfini, prof. Alessandro Danovi, avv. Massimo Simeon;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Firmato Da: SILVIA BIANCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 66387b63036f4c875ea4db4c16ffd5db

Premesso che

– con decreto del 12.2.2026, iscritto nel registro delle imprese il 18.2.2026 per Sacaim S.p.A. e il 19.2.2026 per le altre ricorrenti, il Tribunale ha assegnato alle società il termine di sessanta giorni ex art. 44, comma 1, lett. a), CCII – successivamente prorogato di ulteriori sessanta giorni con provvedimento del 22.4.2026 – per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di legge, nominando i Commissari giudiziali e disponendo gli obblighi informativi periodici; con separato provvedimento di pari data sono state confermate le misure protettive;

– in data 19.6.2026 le ricorrenti hanno depositato la proposta – *rectius*: le proposte – e il piano di concordato preventivo di gruppo in continuità aziendale, con le attestazioni di legge e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII, chiedendo altresì l'indizione di procedure competitive ai sensi degli artt. 91 e 94 CCII per la cessione dei rami d'azienda e delle partecipazioni oggetto di offerte irrevocabili, nonché il riconoscimento, ai sensi dell'art. 99, comma 5, CCII, della prededuzione del credito derivante dal finanziamento erogato dal socio unico Construction Holding S.p.A. in funzione della presentazione della domanda;

– con decreto del 3/6.7.2026 il Giudice relatore ha disposto che i Commissari giudiziali depositassero il parere previsto dall'art. 47, comma 1, CCII; il parere, depositato il 20.7.2026, si è concluso con un giudizio positivo sulla ritualità della proposta e sulla non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, rimettendo al Tribunale l'opportunità di disporre chiarimenti e integrazioni su una serie di profili puntualmente individuati;

– con decreto del 21.7.2026 questo Tribunale, ai sensi dell'art. 47, comma 4, secondo periodo, CCII, ha assegnato alle ricorrenti il termine di quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti in relazione ai profili evidenziati nel parere, riservando all'esito ogni determinazione ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2, CCII;

– nelle more, con decreto del 28.7.2026, il Tribunale – su parere favorevole dei Commissari – ha disposto l'avvio della fase preliminare del procedimento di cui all'art. 91, comma 1, CCII, dando pubblicità alle offerte irrevocabili pervenute per il «Ramo Cattinara», il «Ramo Salesi», il «Ramo *Construction*» e il «Polo DTG» e assegnando ai potenziali interessati termine sino al 28.9.2026 per la presentazione di manifestazioni di interesse, con espressa riserva delle determinazioni sull'apertura della procedura e sulla successiva fase

Firmato Da: SILVIA BIANCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 66387b63036f4c875ea4db4c16ffd5db

competitiva; con decreto del 29.7.2026 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 46 CCII, la cessione *pro soluto* del credito IVA dell'anno d'imposta 2025 di Rizzani de Eccher S.p.A.;

– in data 6.8.2026 le ricorrenti hanno depositato una nota di chiarimenti con documentazione integrativa (docc. 191-202) e il Tribunale, con provvedimento del 9.8.2026, ha richiesto ai Commissari giudiziali un parere integrativo;

– in data 15.9.2026 le ricorrenti hanno depositato la relazione con la quale l'Attestatore, dott. Andrea Balelli, esaminate la relazione del prof. Alberto Dello Strologo ai sensi dell'art. 84, comma 5, CCII (doc. 66) e la relativa nota di chiarimenti del 6.8.2026 (doc. 195), ne ha verificato la struttura, l'impianto metodologico e le risultanze, facendone proprie le conclusioni e rendendo a propria volta l'attestazione prevista dall'art. 84, comma 5, CCII;

– in data 22.9.2026 i Commissari giudiziali hanno depositato il parere integrativo, che si conclude con la conferma del giudizio positivo sulla ritualità della proposta e sulla non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali;

Rilevato che

1. *Il parametro del giudizio.* Nel concordato in continuità aziendale il Tribunale è chiamato, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b), CCII, a verificare – acquisito il parere dei Commissari giudiziali – la ritualità della proposta, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, e ad accertare che il piano non sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dalle debitrici, e alla conservazione dei valori aziendali[1]. Nel concordato di gruppo la verifica va condotta distintamente per ciascuna impresa, nel rispetto dell'autonomia delle rispettive masse attive e passive (art. 284, comma 3, CCII), e si estende alle ragioni della maggiore convenienza della soluzione unitaria rispetto a piani autonomi (art. 284, comma 4, CCII) e alla coerenza delle operazioni infragruppo con il miglior

[1] Il primo requisito si sostanzia nella verifica dell'assenza, nella domanda e soprattutto nella proposta e nel piano, di profili di incompatibilità con le norme inderogabili che fissano i requisiti imprescindibili del concordato e il perimetro delle scelte del debitore, ivi compresa – per espressa previsione introdotta dal d.lgs. n. 136/2024 – la corretta formazione delle classi; il secondo requisito consta di un giudizio avente ad oggetto non la positiva affermazione della fattibilità, bensì l'assenza di elementi per concludere con evidenza (manifestamente) che il piano non sia in grado di pervenire agli esiti che ne costituiscono la causa in concreto, restando ogni apprezzamento di convenienza riservato ai creditori e ogni verifica ulteriore al giudizio di omologazione (artt. 109, 112 e 286 CCII).

Firmato Da: SILVIA BIANCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 66387b63036f4c875ea4db4c16ffd5db

soddisfacimento dei creditori di tutte le società, tenuto conto dei vantaggi compensativi (art. 285, comma 2, CCII).

2. *La competenza.* La competenza di questo Tribunale, già ritenuta con i decreti del 12.2.2026 e del 21.7.2026, va ribadita. Ai sensi dell'art. 27, comma 1, CCII, i procedimenti relativi alle imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria – quale è Rizzani de Eccher S.p.A. – e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione (art. 2, comma 1, lett. i, CCII) sono attribuiti al tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese, individuato in base al centro degli interessi principali del debitore; poiché le ricorrenti hanno il centro degli interessi principali in circoscrizioni diverse (Udine per RdE, Chrysas e Desium; Venezia per Sacaim), la competenza si determina, ai sensi dell'art. 286, comma 1, CCII, in ragione della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento, Rizzani de Eccher S.p.A., con sede in Pozzuolo del Friuli (UD).

3. *I presupposti soggettivi.* Tutte le ricorrenti esercitano attività d'impresa commerciale, sono iscritte nel registro delle imprese e superano le soglie dimensionali dell'impresa minore (artt. 2, comma 1, lett. d, 84 e 121 CCII), come riscontrato dai Commissari (parere 20.7.2026, § 4.1); esse appartengono al medesimo gruppo, facente capo a Rizzani de Eccher S.p.A., e hanno il centro degli interessi principali nel territorio dello Stato (art. 284, comma 1, CCII)[2].

4. *I presupposti oggettivi.* Il presupposto oggettivo deve ricorrere autonomamente in capo a ciascuna delle imprese comprese nella domanda unitaria: non è configurabile uno stato di crisi o di insolvenza del gruppo come tale, né la condizione della capogruppo si estende automaticamente alle controllate. Il Collegio condivide l'accertamento svolto dai Commissari distintamente per ciascuna società (parere 20.7.2026, §§ 4.2-4.6): Rizzani de Eccher S.p.A. versa in stato di insolvenza, non riconducibile a una temporanea tensione finanziaria, come dimostrano le numerose azioni esecutive subite, la notifica di titoli esecutivi per oltre euro 32 milioni e le istanze di apertura della liquidazione giudiziale ad essa notificate (§ 4.3); Chrysas S.c.a r.l. versa in stato di insolvenza, manifestatosi nei propri rapporti obbligatori per effetto

[2] Rizzani de Eccher S.p.A. detiene l'intero capitale di Sacaim S.p.A., il 94,76% di Chrysas S.c.a r.l. e il 94,67% di Desium S.c.a r.l., le cui quote residue (rispettivamente 5,24% e 5,33%) sono detenute da Sacaim S.p.A.; le due consortili sono società di scopo costituite per l'esecuzione unitaria delle commesse ferroviarie aggiudicate da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai raggruppamenti tra RdE (mandataria) e Sacaim (mandante): il «Lotto 5» della linea Palermo-Catania per Chrysas e il collegamento ferroviario con l'aeroporto di Venezia («Cappio di Venezia») per Desium (ricorso, § 1.3).

Firmato Da: SILVIA BIANCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 66387b63036f4c875ea4db4c16ffd5db

dell'interruzione del meccanismo consortile di copertura dei costi (§ 4.4); Sacaim S.p.A. versa in stato di crisi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), CCII (§ 4.6).

Quanto a Desium S.c.a r.l., alcuni creditori della consortile avevano contestato il presupposto oggettivo con i ricorsi ex art. 44, comma 2, CCII, sostenendo che l'insolvenza non potesse desumersi da quella della capogruppo e che la prosecuzione della commessa ferroviaria e la pretesa revisionale pendente fossero idonee a riequilibrarne la situazione. Il presupposto deve invece ritenersi integrato in capo alla stessa consortile, e non per mera estensione dell'insolvenza della capogruppo, come già ritenuto con il decreto del 21.7.2026 e come il Collegio conferma all'esito delle integrazioni e del parere integrativo: lo stato di insolvenza emerge direttamente dalla pressoché totale assenza di liquidità, dall'entità dei debiti commerciali scaduti verso una pluralità di fornitori e subappaltatori della commessa, dal ricorso di taluni di essi al pagamento diretto da parte della stazione appaltante, dall'impossibilità di ottenere dai soci i contributi statutariamente dovuti e dalla conseguente incapacità di adempiere regolarmente con mezzi ordinari[3]. Né depongono in senso contrario la redditività attesa della commessa in corso e la pretesa di revisione dei prezzi ancora controversa: la prima riguarda il valore che la continuità consente di preservare, non la capacità attuale della società di pagare i propri debiti alle scadenze; la seconda spetta, quale componente del portafoglio ordini, ai soci del raggruppamento aggiudicatario e non costituisce un credito liquido ed esigibile della consortile.

5. *La scelta del concordato di gruppo.* La presentazione di un piano unitario trova giustificazione, come illustrato dai Commissari (parere 20.7.2026, § 4.7), nelle rilevanti interdipendenze operative, finanziarie e contrattuali tra le ricorrenti: RdE e Sacaim partecipano ai raggruppamenti titolari delle commesse ferroviarie eseguite dalle consortili, rispondono in solido verso stazioni appaltanti e fornitori e gestiscono in forma accentrata la tesoreria, la bondistica e le altre funzioni essenziali, sicché la separazione delle procedure disperderebbe il valore del *backlog*, delle qualificazioni e delle professionalità tecniche. La gestione unitaria opera sul piano industriale, finanziario e procedurale, mentre le masse attive e passive restano

[3] La situazione patrimoniale al 4.2.2026, verificata dall'Attestatore, espone per Desium disponibilità liquide pressoché nulle, debiti complessivi per circa euro 71,7 milioni (di cui circa euro 68,7 milioni verso fornitori) e un patrimonio netto fortemente negativo; gli stessi creditori ricorrenti ex art. 44, comma 2, CCII documentano esposizioni scadute verso fornitori e subappaltatori della commessa per oltre euro 13 milioni; risultano inoltre un pignoramento presso terzi eseguito nel gennaio 2026 su conto corrente della consortile, risultato capiente per circa un terzo dell'importo precettato, e azioni esecutive pendenti o minacciate per circa euro 3,5 milioni (parere 20.7.2026, § 4.5, e nota ivi).

Firmato Da: SILVIA BIANCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 66387b63036f4c875ea4db4c16ffd5db

distinte: il piano individua per ciascuna società attività, passività, classi, percentuali di soddisfacimento e scenario alternativo. La maggiore convenienza della soluzione unitaria per i creditori di ciascuna società è attestata ai sensi dell'art. 284, comma 5, CCII (doc. 76) e, a seguito delle integrazioni, quantificata massa per massa con risultati tutti positivi (parere 22.9.2026, § III); le operazioni infragruppo previste dal piano sono attestate come necessarie alla continuità e coerenti con il miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le società, tenuto conto dei vantaggi compensativi (art. 285, comma 2, CCII). I Commissari hanno osservato che la quantificazione dei vantaggi compensativi misura il differenziale rispetto allo scenario liquidatorio più che rispetto a ipotetici concordati autonomi delle singole società; ma questo secondo scenario, per le due consortili, prive di autonoma capacità reddituale e finanziaria, non è neppure ipotizzabile, e il rilievo non incide sul giudizio di ammissione, essendo la convenienza della soluzione di gruppo riscontrata per ciascuna massa e restando ogni ulteriore contestazione riservata alla sede dell'omologazione (art. 285 CCII). Quanto precede risponde anche alla preoccupazione sottesa ai ricorsi dei creditori di Desium, che chiedevano di valutare la permanenza della consortile nel perimetro del concordato di gruppo: i creditori di Desium votano separatamente sulla proposta della propria debitrice (art. 286, comma 5, CCII) e, secondo l'attestazione e il riscontro dei Commissari (parere 20.7.2026, § 4.7), la cessione coordinata del ramo ferroviario in funzionamento prospetta loro un soddisfacimento superiore a quello ritraibile dalla liquidazione atomistica della consortile[4].

6. *La ritualità della proposta.* Le proposte e il piano sono stati deliberati dagli organi amministrativi delle ricorrenti ai sensi dell'art. 120-*bis* CCII (delibere del 19.6.2026 per atto notaio Bordon di Udine, docc. I, L, M, N) e depositati nel termine assegnato e prorogato ex art. 44 CCII (parere 20.7.2026, § 3.1). Il corredo documentale prescritto dall'art. 39, commi 1 e 2, CCII, completato a seguito del decreto del 21.7.2026 con il deposito dei bilanci di verifica e delle dichiarazioni relative a Desium e Chrysas, è stato riscontrato completo dai Commissari (parere 22.9.2026, § X). Il piano reca i contenuti prescritti dall'art. 87, comma 1, CCII, integrati con la nota del 6.8.2026 quanto ai crediti contestati, alle iniziative in caso di scostamento, ai vantaggi compensativi e al trattamento del passivo strategico, in termini che i Commissari hanno ritenuto adeguati ai fini dell'ammissione (parere 22.9.2026, §§ I, III, IV e V). La proposta

[4] Secondo la relazione confermativa del 15.9.2026 (§§ 3.2 e 7.1), la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari di Desium è stimata nel 3,5% nel concordato di gruppo, a fronte dell'1,4% nello scenario dell'amministrazione straordinaria e dell'1,11% in quello della liquidazione giudiziale; per le altre società i differenziali sono, rispettivamente, 1,3% contro 0% (RdE), 8,9% contro 8,6% (Sacaim) e 30,1% contro 29,1% (Chrysas).

Firmato Da: SILVIA BIANCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 66387b63036f4c875ea44db4c16ffd5db

è accompagnata dalla relazione del professionista indipendente dott. Andrea Balelli (doc. 76), che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, con riguardo al gruppo e a ciascuna società (art. 87, comma 3, CCII), le ragioni della maggiore convenienza del piano unitario e la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa (art. 284, comma 5, CCII), la necessità e la coerenza delle operazioni infragruppo (art. 285, comma 2, CCII) e la convenienza delle proposte di transazione fiscale e previdenziale (art. 88, comma 2, CCII). Vi è inoltre la relazione sul valore di liquidazione di cui all'art. 84, comma 5, CCII, redatta dal prof. Alberto Dello Strologo (doc. 66), integrata con la nota del 6.8.2026 (doc. 195) e fatta propria, con autonoma attestazione, dal medesimo dott. Balelli con la relazione depositata il 15.9.2026; come rilevato dai Commissari (parere 22.9.2026, § IX), non residua pertanto alcuna questione in ordine ai requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o), CCII.

7. *La formazione delle classi.* Il classamento, operato distintamente per ciascuna società in coerenza con l'autonomia delle masse e con il voto separato di gruppo[5], è stato giudicato dai Commissari conforme all'art. 85 CCII e privo di carattere artificioso o di intenti manipolativi del voto (parere 20.7.2026, §§ 5.3-5.5, in fine; parere 22.9.2026, § II). Il Collegio condivide tale valutazione e, con riguardo ai profili sui quali ha disposto chiarimenti, osserva quanto segue.

a) Il trattamento riservato ai crediti privilegiati degradati al chirografo, in misura superiore a quella dei chirografari originari, è stato esplicitamente motivato dalle ricorrenti con riferimento a un orientamento giurisprudenziale qualificato; trattandosi di questione controversa, la cui definizione attiene alla verifica delle regole distributive in sede di omologazione, la scelta – non manifestamente incongrua – non integra un vizio della formazione delle classi rilevante ai fini dell'ammissione[6].

[5] Tredici classi per Rizzani de Eccher S.p.A., undici per Sacaim S.p.A., sei per Chrysas S.c.a r.l. e sette per Desium S.c.a r.l. In ciascuna massa sono previsti il soddisfacimento integrale delle prededuzioni e dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. (entro trenta giorni dall'omologazione), il soddisfacimento integrale, con dilazione, delle altre classi privilegiate capienti, e il soddisfacimento percentuale delle classi chirografarie e di quelle degradate al chirografo, comprese talune oggetto di transazione ex art. 88 CCII (per RdE dall'1,3% al 2,4%; per Sacaim 8,9%; per Chrysas 30,1%; per Desium 3,5%), con pagamenti rateali sino al dicembre 2030; i creditori appartenenti a società del gruppo e i consorzi sono collocati in classi non votanti (RdE Classe 11; Sacaim Classe 9), in conformità all'art. 286, comma 6, CCII, e la quota dei finanziamenti soci non assistita da prededuzione è postergata senza soddisfacimento.

[6] La distribuzione del valore di liquidazione secondo la regola della priorità assoluta e del valore eccedente secondo la regola della priorità relativa (art. 84, comma 6, CCII) è enunciata nel ricorso (§ 10) e verificata dai Commissari (parere 20.7.2026, § 5.3). La questione del trattamento dei crediti degradati – per i quali la proposta assume, con App. Milano

Firmato Da: SILVIA BIANCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 66387b63036f4c875ea44db4c16ffd5db

b) Le prelazioni estere «assimilate» a quelle degli artt. 2751-bis, 2752, 2753 e 2758 c.c. (segnatamente le Classi 5 e 7 di Rizzani de Eccher S.p.A.) sono state individuate nominativamente e per tipologia, con indicazione del fondamento dell'assimilazione (nota 6.8.2026, § II.2 e allegato); il chiarimento – sollecitato dai Commissari con riferimento alla Classe 5 – è stato da essi ritenuto persuasivo alla luce del principio per cui il rango del credito si determina secondo la *lex concursus* (art. 7 Reg. UE 2015/848), purché l'assimilazione si traduca in un rigoroso giudizio di riconducibilità del credito estero ai presupposti della prelazione italiana (parere 22.9.2026, § II.2). La soluzione, di incidenza economica contenuta, non presenta profili ostativi, salva ogni verifica nella sede della relazione ex art. 105 CCII e dell'omologazione.

c) Quanto alle Classi 2 e 3 di Rizzani de Eccher S.p.A., che raccolgono i crediti controgarantiti da SACE S.p.A. nella collocazione che essi assumeranno per effetto della surrogazione del garante nel privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, le ricorrenti hanno prodotto l'elenco analitico delle posizioni e chiarito che l'appostazione non duplica il passivo, trattandosi della riclassificazione di un'obbligazione unica; i Commissari hanno confermato che le escussioni sono in corso. Il Collegio ritiene ammissibile il classamento proposto, in quanto rappresentativo della prevedibile composizione del passivo alla data del voto, alla condizione – espressamente condivisa dalle ricorrenti – che i crediti per i quali l'escussione della garanzia non sia intervenuta alla data iniziale delle operazioni di voto siano trattati, ai fini del voto e del computo delle maggioranze, come crediti chirografari assistiti da garanzia di terzi (Classe 10), a fabbisogno invariato; della composizione aggiornata del passivo i Commissari daranno conto nella relazione ex art. 105 CCII e nell'elenco dei creditori legittimati al voto ex art. 107, comma 3, CCII.

d) Quanto al c.d. passivo strategico, le ricorrenti ne hanno esplicitato, per ciascuna delle quattro categorie, il fondamento dell'esclusione dal concorso, e i Commissari (parere 22.9.2026, § I) ne hanno ricondotto il trattamento a fattispecie tipiche, escludendo l'esistenza di una categoria generale di posizioni «strategiche» sottratte al concorso: le anticipazioni contrattuali sulle commesse in continuità non costituiscono, finché il contratto prosegue, un credito concorrente, essendo destinate al riassorbimento mediante detrazione sui

24.3.2025, n. 826, la conservazione del grado ai fini della distribuzione del plusvalore da continuità – è obiettivamente controversa, essendo rappresentato anche l'orientamento che, muovendo dagli artt. 84, comma 5, e 109, comma 4, CCII, equipara i degradati ai chirografari originari; la scelta, ora esplicitamente motivata, non integra violazione di norma inderogabile e potrà essere eventualmente sindacata, nei limiti dell'art. 112, comma 2, CCII, in sede di omologazione.

Firmato Da: SILVIA BIANCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 66387b63036f4c875ea44db4c16ffd5db

corrispettivi futuri della medesima commessa, secondo lo schema della compensazione impropria; i crediti dei dipendenti trasferiti seguono il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c., fermo che le società cedenti saranno liberate dalla responsabilità solidale per i crediti anteriori solo con il consenso dei singoli lavoratori, espresso nelle sedi conciliative di cui all'art. 2113, quarto comma, c.c., come di norma avviene in occasione del trasferimento del ramo; i crediti dei fornitori rumeni risultano estinti anteriormente alla procedura mediante escussione, ad opera delle stazioni appaltanti, di una garanzia reale soggetta alla legge rumena (artt. 8 e 9 Reg. UE 2015/848). Il Collegio condivide tali conclusioni, con la precisazione – già formulata dai Commissari – che l'esclusione dal classamento delle prime due categorie è condizionata all'effettiva prosecuzione dei rapporti e al subentro del cessionario, sicché, ove una commessa venisse risolta anteriormente alla cessione, la posta restitutoria dovrebbe essere trattata come credito concorsuale con autonomo classamento.

Diversa è la conclusione per i debiti di Rizzani de Eccher S.p.A. verso Sacaim S.p.A. per acconti riscossi in forza del mandato all'incasso conferito nell'ambito del raggruppamento (euro 6.854.000). Come gli stessi Commissari riconoscono, l'obbligo di riversamento delle somme riscosse costituisce un'obbligazione autonoma, di genesi anteriore alla domanda, non assistita da alcuna norma che ne disponga la circolazione con il rapporto, e non riconducibile allo schema della compensazione impropria, poiché il controcredito di RdE nasce dal rapporto consortile e non dal mandato; la prospettata unificazione dei rapporti in un mandato di gestione dei flussi di commessa, priva di formalizzazione scritta, non costituisce titolo idoneo a sottrarre la posta al concorso e ad affidarne l'estinzione a meccanismi che operano al di fuori della classificazione e del voto. Il Collegio ritiene pertanto che il credito restitutorio di Sacaim S.p.A. debba essere collocato tra i crediti concorsuali di Rizzani de Eccher S.p.A., nella classe non votante dei creditori appartenenti al gruppo (Classe 11), con effetti – quantificati dai Commissari in un maggior fabbisogno di euro 89.102 a carico della massa RdE, fronteggiabile con i fondi rischi – che non incidono sulle maggioranze né, in misura apprezzabile, sulle percentuali promesse, e senza pregiudizio per i creditori di Sacaim, nel cui attivo la posta è valorizzata solo indirettamente attraverso il ramo cui inerisce. Trattandosi di determinazione che condiziona la completezza dell'informativa su passivo e classi, le ricorrenti vi daranno seguito depositando il prospetto aggiornato prima della relazione ex art. 105 CCII, nei termini indicati in dispositivo.

Firmato Da: SILVIA BIANCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 66387b63036f4c875ea44db4c16ffd5db

8. *La non manifesta inidoneità del piano e la conservazione dei valori aziendali.* I Commissari hanno esaminato i tre pilastri della manovra – la gestione del portafoglio commesse, con prevalenza della continuità indiretta mediante cessione dei rami e delle partecipazioni oggetto di offerte irrevocabili; la bondistica; gli accordi transattivi con specifici creditori prededucibili, privilegiati, finanziari, fiscali e previdenziali – e hanno concluso che nessuno di essi presenta tratti di manifesta inattuabilità e che l'impostazione del piano, orientata alla conservazione dei complessi aziendali in funzionamento anziché alla loro dismissione atomistica, è coerente con il postulato della conservazione del valore (parere 20.7.2026, §§ 6-7), segnalando peraltro l'elevato rischio di esecuzione che deriva dalla complessità del risanamento e dalla reciproca interdipendenza dei pilastri. Il Collegio condivide tale giudizio, alla cui motivazione si riporta. Quanto al valore di liquidazione, dal quale dipendono il rispetto delle regole distributive e il trattamento non deteriore dei creditori, la relazione ex art. 84, comma 5, CCII – a seguito delle integrazioni e dell'attestazione del 15.9.2026 – muove da una base informativa verificata e riconciliata con le situazioni patrimoniali al 4.2.2026 (doc. 196), sviluppa il raffronto anche con lo scenario della liquidazione giudiziale, estende la valorizzazione delle azioni risarcitorie, revocatorie e recuperatorie ai perimetri in precedenza omessi, fornisce i conteggi di dettaglio delle spese degli scenari alternativi e raffronta i valori stimati con le offerte irrevocabili pervenute, che nel loro insieme risultano allineate ai valori dello scenario liquidatorio; i Commissari, pur con riserve sulle conclusioni in punto di responsabilità degli organi sociali, hanno ritenuto che la quantificazione delle poste risarcitorie – parametrata alle capacità patrimoniali e assicurative dei possibili obbligati e alle probabilità di successo – non risulti manifestamente ingiustificata o incongrua (parere 22.9.2026, §§ VIII-IX). Restano incertezze sulla tenuta dei fondi rischi a fronte delle contestazioni, sull'effettiva operatività delle iniziative previste in caso di scostamento (art. 87, comma 1, lett. i, CCII), che consistono in larga parte in opzioni rimesse alla disponibilità di terzi, e sul rischio, evidenziato dai Commissari, che l'attuazione del piano sia compromessa dal mancato o tardivo realizzarsi di uno dei suoi presupposti, data la reciproca dipendenza dei tre pilastri (parere 20.7.2026, §§ 6.3 e 7.3). Si tratta però di incertezze che attengono alla prognosi di esecuzione del piano: la relazione ex art. 105 CCII dovrà rappresentarle ai creditori, perché ne tengano conto nell'esprimere il voto, ma esse non integrano la manifesta inidoneità che sola osterebbe all'apertura.

9. *La prededuzione del finanziamento ponte.* Rizzani de Eccher S.p.A. ha chiesto che sia disposta, ai sensi dell'art. 99, comma 5, CCII, la prededucibilità del credito di Construction Holding S.p.A. derivante dal finanziamento di euro 10.000.000 erogato il 5.2.2026, nei limiti

Firmato Da: SILVIA BIANCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 66387b63036f4c875ea44db4c16ffd5db

dell'80% previsto dall'art. 102, comma 1, CCII per i finanziamenti dei soci. Ne ricorrono i presupposti: il finanziamento è stato erogato in funzione della presentazione della domanda, per assicurare la prosecuzione dell'attività e la copertura del fabbisogno nel periodo interinale, ed è previsto dal piano, che ne disciplina il soddisfacimento[7]; l'Attestatore ne ha attestato la funzionalità all'accesso alla procedura e al miglior soddisfacimento dei creditori; i Commissari hanno espresso valutazione positiva, ritenendo esaustiva, all'esito delle integrazioni, l'illustrazione delle modalità di rimborso (parere 20.7.2026, § 9.3; parere 22.9.2026, § VII). La prededuzione va dunque disposta nei limiti di euro 8.000.000, con la precisazione che il riconoscimento attiene al rango del credito e non implica alcuna valutazione sulla modalità satisfattiva prevista dal piano, costituita dalla *datio in solutum* della partecipazione in Sacaim S.p.A.: trattandosi di atto dispositivo in favore di parte correlata, essa resta soggetta a specifica autorizzazione e, come indicato dai Commissari (parere 22.9.2026, § VI), all'opportuna previa sollecitazione del mercato.

10. *I provvedimenti conseguenti all'apertura.* Ai sensi dell'art. 286, comma 2, CCII il Tribunale nomina un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo e dispone il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia, da ripartirsi tra le imprese in proporzione alle rispettive masse attive (comma 3)[8]. Le date iniziale e finale per l'espressione del voto vanno fissate, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. c), CCII, in relazione al numero dei creditori, all'entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e

[7]Il finanziamento è stato erogato in forza del contratto del 13.12.2025, come modificato con accordo del 30.1.2026 (doc. 177), ed è stato impiegato – secondo il piano di tesoreria (doc. 178) e la ricostruzione dei Commissari (parere 20.7.2026, § 9.1) – per la copertura del fabbisogno del periodo immediatamente anteriore al deposito della domanda, ivi compresi i costi di accesso alla procedura. Il piano prevede che la quota prededucibile sia soddisfatta, all'omologazione, mediante *datio in solutum* della partecipazione totalitaria detenuta da Rizzani de Eccher S.p.A. in Sacaim S.p.A., della quale le ricorrenti e l'Attestatore (doc. 193) hanno illustrato la valorizzazione, ritenuta dai Commissari metodologicamente corretta (parere 22.9.2026, § VI); la residua quota di euro 2.000.000 è classificata come chirografaria postergata e destinata allo stralcio, cui Sagitta SGR S.p.A., socio unico di Construction Holding S.p.A., ha prestato assenso con comunicazione del 20.7.2026, subordinatamente all'ammissione di RdE alla procedura e al riconoscimento della prededuzione sulla quota dell'80% (parere 22.9.2026, § VII).

[8]L'art. 286, comma 2, CCII prevede che il tribunale nomini un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo e disponga il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia; il comma 3 stabilisce che i costi della procedura siano ripartiti tra le imprese in proporzione alle rispettive masse attive. La conferma dell'organo commissariale già nominato con il decreto del 12.2.2026, nella sua composizione collegiale, è coerente con la previsione: l'unicità dell'organo va riferita alla sua competenza su tutte le imprese del gruppo, non al numero dei suoi componenti, la cui pluralità è giustificata dalla dimensione e dalla complessità del gruppo.

Firmato Da: SILVIA BIANCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 66387b63036f4c875ea4db4c16ffd5db

l'efficacia della procedura, tenendo conto dei termini previsti dagli artt. 104, 105 e 107 CCII per la comunicazione ai creditori, per il deposito della relazione dei Commissari e per le fasi preparatorie del voto, che nel concordato di gruppo si svolge contestualmente ma separatamente per i creditori di ciascuna società (art. 286, comma 5, CCII). Quanto al deposito per le spese di procedura (art. 47, comma 2, lett. d, CCII), le ricorrenti hanno chiesto che sia contenuto nella misura minima del 20 per cento delle spese presunte, consentita dalla norma in luogo del 50 per cento, in ragione della necessità di destinare le risorse disponibili alla continuità aziendale sino alla cessione dei rami: la richiesta può essere accolta, tenuto conto della somma già versata ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d), CCII e della circostanza che il piano prevede la copertura dei costi della procedura a valere sull'attivo di ciascuna società. Gli obblighi informativi periodici già disposti con il decreto del 12.2.2026 vanno confermati ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. d-*bis*), CCII, che ne rimette al tribunale tempi e contenuti; questi ultimi vanno riferiti dunque alla gestione finanziaria nonché agli elementi dai quali, secondo i Commissari, dipende l'attuazione del piano – la tesoreria, l'andamento delle commesse e la bondistica (parere 20.7.2026, §§ 6.2 e 7.3) – e all'esecuzione delle cessioni previste dal piano. Appare infine opportuno stabilire, ai sensi dell'art. 94, comma 4, CCII, un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione del giudice delegato per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui al comma 2 del medesimo articolo – che restano comunque soggetti alla vigilanza dei Commissari giudiziali – in considerazione delle dimensioni dell'attività e della necessità di non ostacolare la gestione corrente delle commesse; con particolare riguardo alle transazioni, ai fini del rispetto del limite di cui sopra, si avrà riguardo al valore della controversia e non al *quantum* determinato in sede transattiva. Resta fermo l'onere in capo a ciascuna società del Gruppo di effettuare previa comunicazione di siffatti atti di straordinaria amministrazione ai Commissari.

11. *Le procedure competitive.* Sulle istanze formulate nel ricorso ai sensi degli artt. 91 e 94 CCII il Tribunale ha già provveduto con il decreto del 28.7.2026, limitatamente alla fase preliminare di cui all'art. 91, comma 1, CCII, il cui termine per le manifestazioni di interesse è scaduto il 28.9.2026; come ivi stabilito, l'indizione della fase competitiva di cui all'art. 91, commi 3 e 4, CCII formerà oggetto di successivo separato provvedimento e ogni cessione resta subordinata alla preventiva autorizzazione.

Firmato Da: SILVIA BIANCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 66387b63036f4c875ea44db4c16ffd5db

Rilevato, infine, che

– ferma l'estraneità dei profili che seguono al giudizio di ammissione, e in funzione della completezza dell'informativa ai creditori chiamati al voto – appare opportuno segnalare all'attenzione dei Commissari giudiziali, ai fini della relazione ex art. 105 CCII, i seguenti profili:

a) l'adeguatezza dei fondi rischi rispetto ai crediti contestati, esposti nel passivo per l'intero, che i Commissari hanno riservato a tale sede (parere 22.9.2026, § IV);

b) nella prospettiva dell'art. 105, comma 2, CCII, l'approfondimento, che i Commissari hanno espressamente rinviato a tale sede, dei profili di responsabilità degli organi di amministrazione e controllo sui quali hanno manifestato riserve (parere 22.9.2026, § VIII, in fine, e § IX, «Segue. Il valore delle azioni di responsabilità»: tempestività della rilevazione della perdita del capitale, adeguatezza degli assetti, contenuto delle rinunce e delle manleve, esclusione del patrimonio dei componenti degli organi di controllo), anche al fine di consentire ai creditori una compiuta valutazione delle prospettive dello scenario alternativo;

c) il confronto fra il valore di liquidazione e le offerte irrevocabili, sotto due distinti profili. Il primo riguarda il modo del confronto. I Commissari hanno riscontrato che le offerte, sommate, sono allineate alla somma dei valori di liquidazione dei beni che ne formano oggetto, avvertendo però che l'allineamento è sostenibile «solo in termini complessivi», perché ciascuna offerta ha ad oggetto beni appartenenti a più società («perimetri trasversali rispetto agli asset delle quattro società»: parere 22.9.2026, § IX, lett. e). Il confronto in blocco non è tuttavia sufficiente: il valore di liquidazione è una grandezza propria di ciascuna società – ne dipendono la parte dell'attivo da distribuire secondo la graduazione delle cause di prelazione e il trattamento minimo di ciascun creditore – e un'offerta superiore al valore attribuito a un ramo di una società, compensata da un'offerta inferiore al valore di un ramo di un'altra, lascerebbe invariata la somma ma sottostimato il valore di liquidazione della prima e sovrastimato quello della seconda; poiché l'art. 87, comma 1, lett. c), CCII computa nel valore di liquidazione il maggior valore ricavabile dalla cessione dell'azienda in esercizio, e le offerte ne costituiscono il riscontro più attendibile, il confronto va ripetuto ramo per ramo, imputando il corrispettivo di ciascuna offerta alle società cui i beni appartengono, e tenendo conto delle manifestazioni di interesse pervenute ai sensi del decreto del 28.7.2026. Il secondo profilo riguarda la misura del termine di confronto. Le offerte non consistono nel solo prezzo in denaro: l'acquirente si impegna anche ad assumere

Firmato Da: SILVIA BIANCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 66387b63036f4c875ea4db4c16ffd5db

o a pagare debiti della società cedente, in particolare le anticipazioni dei committenti e i crediti dei dipendenti trasferiti; il valore che il mercato attribuisce al ramo è dato dalla somma delle due componenti, sicché il confronto con il valore di liquidazione condotto sul solo prezzo sottostimerebbe l'offerta e potrebbe celare uno scarto rispetto al valore di liquidazione che l'intero corrispettivo renderebbe invece evidente;

d) l'evoluzione della tesoreria rispetto al piano (doc. 178), anche alla luce del deficit di cassa rilevato con il decreto del 29.7.2026 e dell'impiego del corrispettivo della cessione del credito IVA ivi autorizzata, lo stato della finanza interinale prevista dal piano ai sensi dell'art. 99, commi 1-4, CCII, che i Commissari hanno indicato quale presupposto prioritario dell'attuazione del piano e che non risulta ancora oggetto di istanza (parere 20.7.2026, §§ 7.3 e 9.2), e l'attivazione delle iniziative previste in caso di scostamento, costituite in larga parte da opzioni rimesse a terzi (parere 22.9.2026, § V).

Appare altresì opportuno segnalare alle società ricorrenti:

e) la tempestiva presentazione delle istanze di autorizzazione relative agli atti previsti dal piano e non ancora autorizzati – tra cui l'accordo transattivo con Neste (doc. 192), ai sensi dell'art. 94 CCII, e la finanza interinale di cui all'art. 99 CCII – nonché la documentazione, in sede di esecuzione delle cessioni, della liberazione delle società cedenti dai debiti verso i dipendenti trasferiti.

P.Q.M.

visti gli artt. 47, commi 1, 2 e 3, 84 e seguenti, 94, comma 4, 99, comma 5, 102, 284, 285 e 286 CCII,

1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di gruppo in continuità aziendale di Rizzani de Eccher S.p.A., Sacaim S.p.A., Chrysas Soc. cons. a r.l. e Desium Soc. cons. a r.l., in epigrafe;

2) nomina giudice delegato, per tutte le società del gruppo, il dott. Francesco Saverio Moscato;

3) conferma quali Commissari giudiziali, con funzioni unitarie per tutte le società del gruppo, il dott. Andrea Bonfini, il prof. Alessandro Danovi e l'avv. Massimo Simeon;

4) dispone, ai sensi degli artt. 99, comma 5, e 102, comma 1, CCII, la prededucibilità del credito di Construction Holding S.p.A. nei confronti di Rizzani de Eccher S.p.A. derivante dal finanziamento di euro 10.000.000 erogato in data 5.2.2026 in forza del contratto del 13.12.2025, come modificato il 30.1.2026, nei limiti dell'80% del suo ammontare e così

Firmato Da: SILVIA BIANCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 66387b63036f4c875ea44db4c16ffd5db

per euro 8.000.000, dando atto dell'assenso allo stralcio della quota residua prestato dal socio unico della finanziatrice;

5) fissa, quanto a Rizzani de Eccher S.p.A., in 450.000,00 euro e, quanto a ciascuna delle altre tre società del Gruppo, in 300.000,00 euro il limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione del giudice delegato di cui all'art. 94, comma 2, CCII (art. 94, comma 4, CCII), alle condizioni di cui al paragrafo 10;

6) fissa il giorno 3 maggio.2027 per l'inizio e il giorno 24 maggio 2027 per la fine delle operazioni di voto, da esprimersi con le modalità di cui all'art. 107 CCII mediante posta elettronica certificata inviata ai Commissari giudiziali, contestualmente ma separatamente per i creditori di ciascuna società ai sensi dell'art. 286, comma 5, CCII, rimettendo al giudice delegato i provvedimenti di cui all'art. 107, comma 2, CCII e ai Commissari giudiziali l'individuazione delle modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi;

7) stabilisce che, ai fini del voto e del computo delle maggioranze, i crediti collocati nelle Classi 2 e 3 di Rizzani de Eccher S.p.A. per i quali l'escussione della garanzia SACE non sia intervenuta alla data iniziale delle operazioni di voto sono computati nella Classe 10, secondo quanto indicato al punto 7, lett. c), della motivazione, dandone i Commissari giudiziali conto nella relazione ex art. 105 CCII e nell'elenco di cui all'art. 107, comma 3, CCII;

8) dispone che i Commissari giudiziali provvedano, entro [trenta] giorni dalla comunicazione del presente decreto, alle comunicazioni ai creditori previste dall'art. 104 CCII;

9) determina in euro 2.500,000,00 le spese che si presumono necessarie per l'intera procedura e **fissa** il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto entro il quale le società ricorrenti dovranno depositare, ai sensi degli artt. 47, comma 2, lett. d), e 286, comma 2, CCII, la somma di euro 500,000,00, pari al 20% di dette spese, ulteriore rispetto a quella già versata ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d), CCII, mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura, con ripartizione dell'onere tra le società in proporzione alle rispettive masse attive (art. 286, comma 3, CCII), depositando in cancelleria l'attestazione dell'avvenuto versamento;

10) dispone, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. d-*bis*), CCII, che le società ricorrenti depositino, entro il giorno 15 di ciascun mese e sotto la vigilanza dei Commissari giudiziali, una

Firmato Da: SILVIA BIANCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 66387b63036f4c875ea4db4c16ffd5db

relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ciascuna di esse, con l'aggiornamento del piano di tesoreria e l'indicazione degli scostamenti rispetto alle previsioni, dello stato di avanzamento delle commesse, della bondistica e delle escussioni e dello stato di esecuzione delle cessioni previste dal piano;

11) dispone che le società ricorrenti depositino, entro venti giorni dalla comunicazione del presente decreto e comunque prima del deposito della relazione ex art. 105 CCII, il prospetto aggiornato del passivo e delle classi di Rizzani de Eccher S.p.A. conseguente alla collocazione concorsuale del credito di Sacaim S.p.A. indicata al punto 7, lett. d), della motivazione, con indicazione degli effetti sul fabbisogno della massa e sulle percentuali di soddisfacimento, che i Commissari giudiziali verificheranno nella relazione ex art. 105 CCII;

12) invita i Commissari giudiziali a dare conto, nella relazione ex art. 105 CCII, dei profili segnalati nella parte motiva, e le società ricorrenti a provvedere a quanto ivi indicato per quanto di loro competenza;

13) dà atto che l'indizione della fase competitiva di cui all'art. 91, commi 3 e 4, CCII formerà oggetto di separato provvedimento, come stabilito con il decreto del 28.7.2026;

14) dispone che il presente decreto, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, sia comunicato a cura della Cancelleria alle società ricorrenti, ai Commissari giudiziali, al Pubblico Ministero in sede e ai creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e che, nello stesso termine, sia trasmesso per estratto, a cura della stessa Cancelleria, al Registro delle Imprese di Pordenone-Udine, quanto a Rizzani de Eccher S.p.A., Chrysas Soc. cons. a r.l. e Desium Soc. cons. a r.l., e al Registro delle Imprese di Venezia-Rovigo, quanto a Sacaim S.p.A., ai fini dell'iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo (art. 45 CCII).

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2026.

Il Presidente
dott.ssa Silvia Bianchi

Firmato Da: SILVIA BIANCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 66387b63036f4c875ea44db4c16ffd5db